

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 'SAPIENZA' DI ROMA

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

STUDI DIRETTI DA

L. AVITABILE - G. CARCATERRA - A. CERRI

P. MARCONI - F. MODUGNO - A. RIVERA LLANO - B. ROMANO

L. AVITABILE - G. BARTOLI - A. MASTROPIETRO
C. PALUMBO - G. PETROCCO - A. RIVERA LLANO - R. RIGHI
B. ROMANO - A. SINISCALCHI - M. THEUNISSEN

NORMA ORIGINARIA E NORMA FONDAMENTALE GIURISPRUDENZA E FILOSOFIA



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 'SAPIENZA' DI ROMA
ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

STUDI DIRETTI DA

L. AVITABILE - G. CARCATERRA - A. CERRI

P. MARCONI - F. MODUGNO - A. RIVERA LLANO - B. ROMANO

L. AVITABILE - G. BARTOLI - A. MASTROPIETRO
C. PALUMBO - G. PETROCCO - A. RIVERA LLANO - R. RIGHI
B. ROMANO - A. SINISCALCHI - M. THEUNISSEN

NORMA ORIGINARIA
E NORMA FONDAMENTALE
GIURISPRUDENZA E FILOSOFIA



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2015 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-0189-0

Gli studi pubblicati in questa Collana sono sottoposti ad un processo di doppio referaggio anonimo secondo un procedimento standard stabilito dal Comitato Scientifico della Collana, che ne conserva relativa documentazione.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
Bruno Romano <i>Norma originaria (Husserl) e Norma fondamentale (Kelsen). Situazione-limite (Jaspers): lotta, diritto, principi generali</i>	1
Luisa Avitabile <i>La situazione-limite dell'ingiustizia</i>	39
Gianpaolo Bartoli <i>Distanza originaria e relazione giuridica. Principi logici delle norme, principi esistenziali del diritto</i>	59
Andrea Mastropietro <i>A ciascuno il suo</i>	75
Ciro Palumbo <i>Col Principio: 'muovendo' per il senso e per il giusto nel legale</i>	81
Giovanna Petrocco <i>È possibile un'alternativa alla Grundnorm? Prospettive (gius)filosofiche</i>	99
Roberto Righi <i>L'universale eccentrico</i>	111
Abelardo Rivera Llano <i>Il problema della 'norma originaria'. Alcune riflessioni</i>	121

	<i>pag.</i>
Antonio Siniscalchi	
<i>Il riconoscimento come norma giuridica originaria. Riconoscimento, rispecchiamento, rischiaramento</i>	135
Michael Theunissen	
<i>Il diventare altro immanente come norma originaria e fondamento del 'trascendente'</i>	149

Luisa Avitabile

La situazione-limite dell'ingiustizia

1. In quest'ultima opera, la ricerca teoretica di Bruno Romano¹ si concentra sulla differenza tra principi e norme, riferita alla duplice questione sedimentata nei concetti di *Urnorm* e *Grundnorm*, rispettivamente 'norma originaria' e 'norma fondamentale'. La dialettica tra i due momenti teorico-pragmatici costituisce un passaggio originale nella storia della filosofia del diritto: la riflessione sulla dimensione di norma originaria (*Urnorm*), teorizzata da Edmund Husserl e interpretata da Romano in direzione del binomio identità/uguaglianza connessa alla duplicità strutturale norme/principi, trova, nella critica argomentata alla nota autoreferenzialità della norma fondamentale (*Grundnorm*), la matrice essenziale da cui discende la stigmatizzazione di atti ingiusti resi legali².

L'analisi critica dell'ingiustizia viene implementata quando il rapporto tra norme e principi generali è discusso secondo l'articolazione armonico/disarmonico.

¹ Anche quest'anno – come è tradizione dell'Istituto di Filosofia del Diritto della 'Sapienza' –, nell'ambito dell'attività di ricerca, che prepara la didattica, si è discusso periodicamente di alcune delle questioni, filosofico-giuridiche, che concernono un tema specifico: i *principi generali del diritto*, con attenzione al *principio di ragione* e al *principio dialogico*. Sono stati sollecitati i contributi degli studiosi dell'Istituto di filosofia del diritto della "Sapienza": A.R. Llano, D. Cananzi, R. Righi, G. Bartoli, A. Mastropietro, C. Palumbo, G. Petrocco, A. Siniscalchi. Hanno dato i loro studi A.R. Llano, R. Righi, G. Bartoli, A. Mastropietro, C. Palumbo, G. Petrocco, A. Siniscalchi, offrendo agli studenti la possibilità di comprendere – oltre che di apprendere – il lavoro di ricerca sotteso ad ogni impegno didattico.

² Cfr. B. ROMANO, *Norma originaria (Husserl) e Norma fondamentale (Kelsen). Situazione-limite (Jaspers): lotta, diritto, principi generali*, in *Norma originale e norma fondamentale*, Torino, 2015.

In questa direzione, il concetto di situazione-limite di Karl Jaspers presenta e descrive uno stato di sofferenza esistenziale dell'umano, dove l'invalidabile è rappresentato dall'ingiustizia che si concretizza in un sistema sociale. Non è un caso che Carnelutti affermi: «il semplice inizio, e tanto più lo svolgimento del processo penale, cagionano sofferenze»³, dunque, l'avvio di una valutazione delle responsabilità dell'individuo, secondo il portato dell'imputabilità, è latore di un disagio: essere processati significa venire assoggettati ad una sofferenza, permeata però da un 'timore e tremore' di ingiustizia, anche nel momento in cui si profila un'armonia tra norme e principi generali, vale a dire, quando questi ultimi, nella loro pretesa di universalizzazione, cercano di affermare il giusto. La sofferenza è intensificata dalla distonia, tra norme e principi, che conduce ad una visione disarmonica del diritto e alla produzione di atti legali, ma ingiusti.

Soffrire diventa una categoria diversamente declinabile: l'inizio di un processo costituisce sì una sofferenza, ma, nel caso della *dimensione armonica* della giuridicità, l'aspettativa indica l'attesa concreta del giusto che, attraverso il processo, dovrebbe trovare una sua risposta; nel caso della *dimensione disarmonica*, si intensifica l'invalidabilità, il limite dell'ingiustizia, come situazione: superato un determinato limite di ingiustizia, la legalità diventa intollerabile⁴.

Chiarifica questa condizione la tematizzazione delle 'situazioni-limite particolari' di Jaspers (tipizzate in: essere-sempre-in-situazione, lotta, colpa, morte, dolore).

Lo iato tra norma fondamentale, configurata come *Grundnorm*, e norma originaria, discussa come *Urnorm*, è esaminato, sotto il profilo ermeneutico, proprio attraverso il concetto di situazione-limite (*Grenzsituation*)⁵, peculiare perché, da una parte, mostra la finitezza dell'essere umano che, d'altra parte, tende all'infinito.

³ F. CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, p. 55.

⁴ G. RADBRUCH, *Introduzione alla scienza del diritto*, Torino 1961, pp. 112-113: «L'ingiustizia del diritto positivo raggiunge una tale misura che, di fronte a questa ingiustizia la certezza del diritto, garantita dal diritto positivo non ha più peso, in un tale caso il diritto positivo ingiusto deve cedere alla giustizia, ad un diritto sovrapositivo».

⁵ K. JASPERS, *Filosofia, II, Chiarificazione dell'esistenza*, Milano, 1978, p. 184 ss.

L'originaria struttura dell'essere umano acquista rilevanza significativa nella questione di una giuridicità che si profila come pragmatica, quando i diritti universali ed incondizionati vengono positivizzati, nel solco di una consapevolezza che – sotto forma di ricerca del giusto e sua concretizzazione nella legalità – implica anche il dovere del giurista e del filosofo di emanciparsi da pregiudizi e ideologismi definiti, nonché da precetti etico/etnici e contingenti.

È diffuso il convincimento che il concetto di legalità, nel passaggio dall'astratto alla prassi, dal possibile al reale, possa trovare nella 'norma fondamentale' – *Grundnorm* – solo una configurazione formale, teorizzata da Kelsen come 'presupposta'. Mentre, ad un momento successivo, è consegnato il suo fallimento, nella reale affermazione dei diritti universali e incondizionati, che porta ad una radicale messa in discussione della norma fondamentale, demitizzandola nella sua forma di paradigma manifestamente privo di riferimento ad una reale concretezza delle condotte.

Se, attribuito un significato critico a questo assunto, una prima lettura delle dimensioni della *Urnorm* e della *Grundnorm* le presentifica come contrapposte, successivamente, con la fenomenizzazione del concetto di situazione-limite⁶, emerge, in tutta evidenza, che una società come quella attuale – attraversata dalla crisi dei mercati finanziari e da un'*humanitas* in fuga da regimi totalitari, considerata materiale di scarto – incontra la complessità delle formalizzazioni del diritto e, di conseguenza, la difficoltà a concretizzare una normatività reale, orientata da quella ideale, latrice di diritti universali ed incondizionati. Si palesa che la realtà umana della *Urnorm* irrompe e destabilizza la purezza asettica del paradigma astratto della *Grundnorm*, consumata, decadente, inattuale, rispetto alla realtà di individui perseguitati da una struttura legale formale, sempre più spesso produttrice di dolore, nascente da guerre e ingiustizie, come testimonia la condizione contemporanea.

⁶ «Situazioni come quella di dover essere sempre in una situazione, di non poter vivere senza lotta e dolore, di dover assumere inevitabilmente la propria colpa, di dover morire, sono situazioni-limite». K. JASPERS, *Filosofia II*, cit., p. 185.

La possibilità reale e concreta della *Urnorm* (norma originaria) si erge come alternativa di fronte alla pretesa di soggetti coattivamente sofferenti, che appaiono in transito tra due mondi: l'opulenza elitaria di certo occidente e la disperazione dei territori dai quali provengono. Del primo sono costretti ad essere semplici osservatori; al secondo, sono destinati forzosamente. Nell'ambito delle possibilità della norma originaria, il riconoscimento dei diritti non diventa un affare territoriale, perché l'unica finalità è la lotta contro un'ingiustizia avallata da governi locali che obliterano qualunque enunciato normativo, coerente con il 'presupposto' di una norma fondamentale – idea ormai desueta – propria di ordinamenti da essi sostenuti e voluti anche attraverso le operazioni incisive di cartelli di potere e di violenza.

Questo orizzonte interpretativo viene assunto nelle partizioni del saggio di Romano, così sintetizzabili: discussione, chiarificazione e interpretazione del concetto di scienza riferita al diritto, attraverso le tesi di E. Husserl e H.-G. Gadamer; nesso tra norme e principi, alla luce delle affermazioni di Husserl sulla *Urnorm* come apertura significativa all' 'enigma della soggettività', obliata dalla *Grundnorm*. Acquistano così rilievo prioritario le analisi ermeneutiche del significato delle relazioni intersoggettive umane, tese alla costruzione di una normatività reale rinviante alla *Urnorm*, nella contrapposizione tra principio di ragione e principio dialogico. Emerge la critica della *Grundnorm*, teorizzata e 'presupposta' da Kelsen, ri-significata dal concreto paradigma relazionale della *Urnorm*, mediante il confronto teoretico con il concetto di situazione-limite di Jaspers, pensato ed analizzato come il correlato reale per la concretizzazione della normatività ideale, a garanzia della 'soggettività nell'intersoggettività'. L'epilogo delle pagine di Romano è centrato sui concetti di identità, differenza e uguaglianza, ed è finalizzato a chiarire il plesso norme/principi.

Ognuno dei pensatori con i quali Romano dialoga – E. Husserl, K. Jaspers, G. Del Vecchio, H. Kelsen, H.-G. Gadamer, M. Heidegger – offre una lettura a volte esplicita, a volte sottintesa (spetta allo studioso cercarla), delle regole giuridiche ed indica la difficoltà, sia per il filosofo che per il giurista, ad avvicinarsi realmente, oltre che idealmente o concettualmente, al complesso mondo del diritto che, solo con fugace leggerezza, può essere

considerato un congegno di regole tecniche assimilabili ai costrutti neutrali di una scienza che tende a servire il potere del tecnicismo manageriale.

Le questioni poste da Romano mostrano il *principium individuationis* nelle relazioni tra filosofia e giurisprudenza; di conseguenza, il concetto di *Grenzsituation* (situazione-limite)⁷ supporta questo *incipit* e viene così esplicitato da Gadamer: «la filosofia della comunicazione di Jaspers, ... ha il suo tratto saliente nell'idea secondo cui il potere stringente, coercitivo della scienza incontra il suo confine allorché si perviene alle autentiche domande dell'esserci umano: quelle sulla finitezza, storicità, morte – in breve, le cosiddette *situazioni-limite*». Ne deriva una versione di scienza criticamente 'limitata', confinata, che induce a pensare alla sua insufficienza e ad una propensione tecnicamente inclusiva. La riflessione di Gadamer interseca il *limite* come condizione insuperabile dell'esistenza umana e lo ripercorre sino ai gangli della comunicazione interpersonale, comprendente anche la situazione-limite. Il *logos* non è inteso dunque quale semplicistica trasmissione di messaggi, ma affermazione del principio dialogico: «Colui che discorre viene egli stesso interpellato risponde come un io a un tu»⁸, è con queste parole che Gadamer indica, nella relazione dialogica, le possibilità reali delle situazioni-limite che trascendono ogni immanentismo contingente, e alle quali non si può sfuggire.

Il limite della situazione può essere colto solo dall'essere umano che matura una consapevolezza nel dolore, nella lotta, nella colpa e nella morte, alle quali non può sottrarsi⁹. Jaspers stesso afferma: «la *situazione-limite* si presenta solo all'esistenza che, animata da volontà di chiarezza, coglie il proprio esserci insieme alle sue condizioni» e continua: «nella situazione-limite della lotta c'è un autentico impulso originario che tende a soluzioni, in contrasto con le quali, si chiarisce la vera situazione-limite in cui io continuo ad esi-

⁷ «Sfuggono alla nostra comprensione, così come sfugge al nostro esserci ciò che sta al di là di esse». K. JASPERS, *Filosofia II*, cit., p. 185.

⁸ H.-G. GADAMER, *Che cos'è la verità. I compiti di una ermeneutica filosofica*, Soveria Mannelli, 2012, p. 128.

⁹ K. JASPERS, *Filosofia II*, cit., p.186.

stere storicamente senza disporre di una soluzione»¹⁰.

La storia dell'uomo mostra la tragicità di un'esistenza caratterizzata dalla determinazione a trovarsi sempre in-situazioni, dalla ridondanza di situazioni-limite, vissute però, in condizioni di varietà, perché mai perfettamente uguali tra loro¹¹, in quanto proprie di ogni essere umano: ogni individuo – come afferma Tolstoj – sperimenta il dolore, la colpa, la lotta e la morte in modo del tutto differente e peculiare. Per questo non è possibile fondare razionalisticamente e scientificamente la situazione-limite: l'individuo è consapevole che qualunque soluzione di natura contingente per eluderla risulterebbe incompleta, insoddisfacente, inconcludente e soprattutto improduttiva.

Nelle situazioni-limite, l'essere umano sperimenta se stesso, si mette alla prova, lotta per permanere progettualmente nell'esistenza, coesistendo con gli altri. Da qui l'invalidità sottesa ad ogni situazione-limite¹²: la lotta manifesta sempre la sua presenza, anche quando è apparentemente latente. Attraverso di essa la denuncia dell'ingiustizia assume la forma di una *Kampf um Liebe* (= lotta per il giusto), dove, per Jaspers, la parola 'amore' sottintende un ambito che travalica la giuridicità, comprendendola. La lotta per il giusto destabilizza un ordine costituito da una legalità iniqua per ristabilirne uno diverso, secondo le possibilità dialogiche della *Urnorm*.

Con il rinvio teoretico al diritto, tramite il concetto di lotta, compare la responsabilità delle strutture istituzionali e delle funzioni essenziali ed esclusive del legislatore, del giudice, dell'avvocato, etc., nonché dei destinatari delle norme.

Finalità chiarificatrice della *Urnorm* è la genesi del diritto come fenomeno esclusivamente umano, marcato dalla imparzialità; mentre la finalità della *Grundnorm* si esaurisce in un tentativo

¹⁰ K. JASPERS, *Filosofia II*, cit., p. 213.

¹¹ Per una prospettiva più ampia B. ROMANO, *Norma originaria (Husserl) e Norma fondamentale (Kelsen). Situazione-limite (Jaspers): lotta, diritto, principi generali*, in *Norma originaria e norma fondamentale*, Torino, 2015, cit., p. 35.

¹² «Sono come un muro contro cui urtiamo e naufraghiamo. Non possiamo operare in esse alcun mutamento, ma dobbiamo limitarci a considerarle con estrema chiarezza, senza poter spiegare o giustificare in base a qualcosa». K. JASPERS, *Filosofia II*, cit., p. 185.

formale-tecnico di spiegarla, per celebrarne gli effetti formali procedurali. Peculiarità e vulnerabilità del diritto ne costituiscono il *punctum dolens*, tale da rischiare di ridurlo a ipotesi strumentale di una pluralità di forme di coesistenze, differenti tra loro, che induce lo studioso a chiedersi se il suo destino non sia – piuttosto che l'incondizionatezza e l'universalità – la condizionabilità e la contingenza, per essere utilizzato nella lotta tra il forte e il debole, teorizzata come ipotesi funzionale per la conquista del potere.

La lotta, se è compresa come «situazione-limite del *diritto*», è caratterizzata dall'insuperabilità, «perché, ad esempio, il singolo essere umano si trova inevitabilmente in uno spazio finito, che però può essere desiderato, voluto ed acquisito anche da un altro essere umano. Su quel delimitato spazio incombe il potersi dare della lotta tra più esistenti»¹³.

Alla luce di questa chiarificazione, emerge l'interrogativo se il diritto possa essere considerato solamente uno strumento di lotta che eccita una sopraffazione, tesa a consolidare 'legalmente' un arrogante potere narcisista – (classe, etnia, fascia sociale, popolo, individuo, *lobby*, etc.) – *Kampf um Gewalt* nel lessico di Jaspers – oppure un itinerario per la concretizzazione del principio di uguaglianza che, nell'attualità del mondo globalizzato, pone – più che in passato – la questione pragmatica, reale del rispetto delle differenze, attraverso la 'lotta' *contro* l'ingiustizia, latrice di discriminazioni¹⁴.

2. Queste riflessioni iniziali, pongono in discussione la formale monosemia della *Grundnorm* e la possibilità polisemica della *Urnorm*, illuminata dalla *Grenzsituation*. In questa seconda direzio-

¹³ *Ivi*, p. 27.

¹⁴ B. ROMANO, *Norma originaria (Husserl) e Norma fondamentale (Kelsen). Situazione-limite (Jaspers): lotta, diritto, principi generali*, in *Norma originaria e norma fondamentale*, cit., p. 33. Il lessico è volutamente jaspersiano: la lotta è intesa come dimensione teoretica, volta al superamento del limite per costituirlo, nell'immanenza, come rinvio ad una chiarificazione che si illumina nello spirito. In questo itinerario, l'essere umano esperisce la trasformazione della legalità ingiusta come possibilità finalizzata alla costruzione del 'giusto' nel dialogo. K. JASPERS, *Filosofia II*, cit., p. 211.

ne, si prospetta un terreno preparatorio sul quale istituire principi generali con pretesa di universalizzazione.

L'interrogativo: l'essere umano è un *a priori* infungibile nella formazione e nell'affermazione, anche conflittuale (lotta), della propria identità o è un elemento avvicicabile in modo esclusivamente cognitivo, 'scientifico'? Trova una risposta nell'attualità di un diritto che, di volta in volta, nelle sue diverse denominazioni di debole, liquido, *soft*, nichilistico, etc., rischia di ridurre l'essere umano a centro inferenziale e di asservire il giurista al fondamentalismo funzionale¹⁵. Nel manifesto nichilista del fondamentalismo funzionale, le parole, ripulite, evocano arcaici concetti che mistificano la ricerca della verità nel diritto, garantito formalmente e sostanzialmente mediante l'apertura alle possibilità della *Urnorm*, custode della «soggettività nell'intersoggettività» e non della chiusura autoreferenziale (*Grundnorm*), indifferente alla qualità giusta oppure ingiusta della coesistenza in una comunità.

Quando Romano parla di *Urnorm*, come norma originaria del diritto e della legalità, non intende risalire ad un determinismo metafisico trascendentalista, ma ad una reale comunità sociale capace, attraverso un percorso di conoscenza consapevole, di istituire, nei luoghi specifici della giuridicità, norme a garanzia del riconoscimento di diritti universali e incondizionati.

L'interrogativo sulla 'genesì del diritto'¹⁶, scaturito dal principio dialogico, critico nei confronti di quello della ragione sufficiente, innesta la discussione sulle possibilità dei principi generali. Il concetto di *Urnorm*, immanente e umana, è concepito come una questione significativa per poter tematizzare – secondo un atteggiamento teoretico – sia la differenza tra legalità e 'giusto', sia il rischio di autoreferenzialità di un ordinamento giuridico strutturato secondo i paradigmi, ormai logori, della *Grundnorm*, che non indica certo un'apertura inaugurale – libera da pretese di sedimentazione storicistica – ai principi generali. La *Urnorm* rappresenta la testimonianza latrice di un rinvio, qualificato unicamente dall'*humanitas*, in cui i principi generali di un ordinamento giuridico tendono all'universale.

¹⁵ *Ivi*.

¹⁶ B. ROMANO, *Filosofia del diritto*, Roma-Bari, 2001, p. 166 ss.

Se il giurista sceglie di collocarsi nell'ottica scienziata-riduzionista, non riesce certo a comprendere il senso della *Urnorm*, per la quale il nucleo essenziale dei principi è costituito dal passaggio motivato dalla generalità all'universalità, mediato da una marcatura ermeneutica significativa.

Nella storia della filosofia del diritto della 'Sapienza', l'opera di Giorgio del Vecchio testimonia l'urgenza di interrogarsi sui principi¹⁷. La tematizzazione del *principio*, da parte del giurista e del filosofo – afferma del Vecchio –, privo della questione filosofica come metodo di ricerca, conduce alla convinzione che le norme siano una datità oggettiva, cosale, chiusa e dunque autoreferenziale, insomma una monade. Romano, come è nello spirito dei classici, si interroga: l'inizio del diritto è *con* il principio nella *Urnorm* o *nel* principio della *Grundnorm*? E ancora: la 'normatività ideale' si realizza nella *Grundnorm* o può anelare ad una diversificata, motivata, originaria, universale apertura da concretizzare nella legalità, attraverso un "modello", aperto e dialogico, come quello della *Urnorm*?¹⁸

Quel che accomuna queste dimensioni è la base essenziale, il concetto di *Norm*, certo diverso nelle due direzioni *Ur-* e *Grund-*, anche se foriero di equivoci interpretativi; in questa divaricazione si gioca la qualità della norma, della sua concretizzazione ideale e, dunque, dell'essenza del legale e dei suoi effetti nelle relazioni interpersonali. Non è nell'estremizzazione di una delle due prospettive che Romano vede l'affermarsi del 'giusto nel legale', ma piuttosto nella *motivazione della scelta* da parte dell'essere umano, al quale lo *scegliersi* appartiene in modo esclusivo¹⁹, sino a concretizzarsi – nelle forme sociali – in istituzioni normative, modellate sulla base della *Grundnorm* o secondo la direzione della *Urnorm*, con una tensione individuata nella situazione-limite della lotta.

Gli interrogativi di chi cerca il principio di giustizia nella lega-

¹⁷ Ad esempio PLATONE, *Apologia di Socrate*, in *Tutti gli scritti*, Milano, 2000, p. 35; cfr. G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, Roma, 1961.

¹⁸ Cfr. E. HUSSERL, *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Milano, 2002.

¹⁹ B. ROMANO, *Il dovere nel diritto*, Torino, 2014, p.164, dove viene richiamato esplicitamente il concetto di esistenza e di dovere in K. Jaspers.

lità non esigono certo una risposta esaustiva, autoreferenziale, altrimenti la ricerca si trasformerebbe in un reticolo predeterminato e al giurista resterebbe solo un'esecuzione passiva, formale e procedurale. Anche nella tematizzazione del principio, è peculiare che si assuma come inizio l'esistere-coesistere *con* il principio che, per Romano, significa dialogicità, critica di una deriva nichilista²⁰, affermazione di una provenienza, rischio dell'esercizio della libertà attraverso la scelta, motivazione e non solo argomentazione logico-formale, indisponibilità e insostituibilità della differenza giusto/non giusto e, dunque, affermazione di una ragione *dialogica* opposta a quella *monologica*.

Quanto accennato non comporta certo che l'essere umano scelga coattivamente l'inizio *nel* principio che riconduce ad una condizione di primitiva forza e sopraffazione assimilabile alla violenza; perché cominciare *nel* principio significa che l'individuo sceglie di diventare egli stesso 'il' fondamento, 'la' volontà di affermazione determinata da una 'combinatoria vincente' = atto fondativo della *Grundnorm*.

L'*humanitas* è nel *con*, perché non può esimersi dall'essere *communitas* – individui uguali tra loro, che si incontrano dialogicamente nel confronto, ognuno con una propria, originale-unica, identità esistenziale. Se si determinasse *nel* principio, come base per l'autofondazione, diventerebbe terreno per l'identitismo monologico. La questione non è certamente nominalistica perché esprime l'impossibilità dell'individuo di assolutizzare e rendere fungibile il principio: l'inizio non è *nell'humanitas* predefinita e storicizzata, perché non può essere colonizzata come patrimonio di conquista, affermazione di un'invasione di volta in volta proveniente da chi si afferma come il più forte. Secondo questa prospettiva, il principio verrebbe modificato dalla classe antropologica dominante che lo incarna e si identifica con esso. Il principiare è invece *con* l'*humanitas*, perché, essendo condiviso, è portato della parola dialogica, 'coalescente al *nomos*', manifestazione di un diritto positivo che si estende unicamente dall'essere umano, per sua decisione, anche al rispetto dei viventi non-umani (piante, animali, forme di biodiversità, etc.), dando respiro alla *Urnorm*, luogo di

²⁰ Cfr. ID., *Nichilismo finanziario e nichilismo giuridico*, Torino, 2012.

identità e di uguaglianza nella differenza; qui l'identitismo e l'uniformità assurgono a inutili corollari.

Nella discussione sul *principio*, il *con* non è disponibile ed esprime l'impossibilità di manipolazione; il *nel* afferma la modificabilità funzionale: l'individuo, il gruppo, etc. possono invadere il fondamento rendendolo *management*, pur sempre dialogicamente (*con*).

3. Si può dire che, in Romano, la genesi del diritto è *con* il *principio dialogico* piuttosto che *in* quello di *ragione sufficiente*? Romano stesso rifiuterebbe una risposta totalmente affermativa; l'*humanitas* non si esaurisce né si determina nel dialogo, ma lo *sceglie* come misura di reciprocità nel riconoscimento, per la formazione di una consapevolezza che vede come insuperabile la differenza giusto-ingiusto: l'uomo non può essere totalmente giusto, ma neanche completamente ingiusto. Ritorna la questione del limite jaspersiano.

Le comunità umane sono poste nella condizione insuperabile di scegliere tra concretizzazione di ingiustizie avallate dalla legalità e forme di giustizia marcate dall'essere costituite *con* il principio, genesi di un diritto che contiene *in nuce* l'universalità e l'incondizionatezza. In questo itinerario, la chiarificazione della *Urnorm*, secondo la quale la ricerca dei principi rappresenta un apporto sostanziale all'architettura del normativo positivizzato, è significata sempre dalla divisione dei poteri che marcano la terzietà del diritto (terzietà del legislatore, del giudice, della forza pubblica)²¹.

Una genesi del diritto dogmaticamente derivante da una ragione dialogica è illusoria, afferma Romano, se non è completata dalla scelta motivata da una ragione giuridica universale che illumina i contenuti delle norme istituite e delle sentenze emesse. Lo stesso dialogo potrebbe finire per avere una funzione accomodante e/o utopistica se non fosse, come è nella sua concretizzazione giuridica, un esercizio della libertà, reale, complesso, problematico, equivoco, strategico, polisemico etc. Il cosiddetto determi-

²¹ Cfr. A. KOJÈVE, *Linee di una fenomenologia del diritto*, Milano, 1989.

smo, anche storicistico, dell'ingiusto catalizza forme di validità legale influenzate da spinte di potere molteplici (ideologici, economici, religiosi, etnici, finanziari, lobbistici, etc.), orientate all'affermazione del più forte, sulla base di un paradigma bio-logico.

È proprio l'oblio dell'alternativa alla *Grundnorm* che invita ad emergere dalla struttura funzionale di un determinismo prassistico, nonché da una manipolazione e/o mistificazione del "metafisico". Le strutture del funzionale²², assolutizzate da direzioni imposte come giuste, testimoniano la dimensione in cui il diritto si configura, nel momento in cui diventa ingiustizia legalizzata, come situazione-limite (*Grenzsituation*) trasversale: l'ingiustizia si presenta come la sintesi ragionata delle quattro situazioni-limite.

L'ingiusto legalizzato produce morte, dolore, colpe, lotta come conflittualità *um Gewalt*, per il potere, in un tentativo di esclusione di quella *um Liebe*, per il reciproco rispetto.

L'ingiustizia, perpetrata nelle forme della normatività, diventa il *limite* (*Grenz*) di una situazione che rinvia dall'immanenza alla trascendenza, dove la prima è rappresentata dalla legalità – ingiusta – che, affermandosi nella prassi, viene percepita dall'essere umano come la violazione più intima e dirompente della sua dignità, in totale disarmonia con i principi universali del *nomos*. Nella consapevolezza di subire un'ingiustizia, si costituisce nell'essere umano la coscienza del limite (*Grenz*) che assume la forma di una motivazione tesa a trascendere l'ingiustizia e a costruire, attraverso una legalità emendata, prodotta dalla situazione-limite della lotta, le strutture del giusto, rinvianti alla *Urnorm*. Il limite, invece di recintare l'essere umano, lo motiva criticamente rispetto ad una legalità ingiusta e lo finalizza ad una trascendenza che, nelle pagine di Romano, è strutturata secondo lo spirito del *dialogos*: apertura alla libertà nella consapevolezza comunitaria.

In questa complessa dialettica, permane la struttura umana: l'individuo non è né totalmente chiuso, né totalmente aperto, non ha la l'intera disponibilità del giusto né dell'ingiusto. Entra ed esce sempre da situazioni, ma la consapevolezza di non poter ridurre la propria esistenza ad un situazionismo contingente vie-

²² B. ROMANO, *Filosofia del diritto*, cit., pp. 48-52.

ne sperimentata solo nell'apertura data dal *Grenz*, vale a dire da quella invalicabilità che si manifesta come limitante: lotta, dolore, colpa, morte non possono essere eluse o ignorate, ma solo esistite. Una situazione-limite che vedesse perpetrato quel che la provoca (= la causa del dolore, della colpa, della lotta, della morte) diventerebbe intollerabile²³, se non costituisse un'ulteriore possibilità per la continuazione di un'esistenza chiarificata attraverso la lotta.

Jaspers non discute della *situazione-limite dell'ingiustizia*, per un duplice ordine di motivi: *a)* riflette soltanto su esemplari di *Grenzsituation* come la morte, la lotta, il dolore, la colpa, basi per una pluralità di situazioni che convergono verso tipizzazioni particolarmente limitanti ed invalicabili; *b)* è trasversale ad ognuna di esse, manifestando gli elementi della lotta per il giusto – anche sotto forma di conflittualità che si traduce nel doppio versante della (lotta d'amore) *Kampf um Liebe* e di quella *um Gewalt* (lotta violenta per il potere)²⁴.

Ne deriva una possibile rilettura delle situazioni-limite, sollecitata dal fenomeno dell'ingiustizia combattuta mediante la lotta: *a)* il dolore per l'ingiustizia patita, *b)* la colpa per quella inferta²⁵, *c)* la morte come conseguenza di un atto lesivo, ma anche come risultato, 'taglio fenomenico' definitivo, che può derivare da un'ingiustizia legalizzata²⁶ e perpetrata su intere comunità (genocidi, *lager*, *gulag*, campi di prigionia, spazi adibiti all'esercizio delle torture, etc.). Queste tre modalità dell'esistere-coesistere, permangono sempre nell'insuperabilità del trovarsi-in-situazione.

Nell'apertura e nella ricerca interpretativa, si dispiegano gli effetti anti-umani della 'norma fondamentale' – *Grundnorm* –, costitutiva di uno spazio dove le relazioni assumono un tratto che ricorda un che di patologico nel senso narcisista, assente sia nella *Urnorm* che nella *Grenzsituation*: permane il tratto dell'autoreferenzialità, identitismo, dell'affermazione esclusiva dell'immagine,

²³ Cfr. G. VASSALLI, *Formula di Radbruch e diritto penale*, Milano, 2001.

²⁴ K. JASPERS, *Filosofia II*, cit., p. 211.

²⁵ Cfr. K. JASPERS, *La colpa della Germania*, Milano, 1996.

²⁶ Cfr. G. RADBRUCH, *Propedeutica alla filosofia del diritto*, Torino, 1959.

dominio del principio di esclusione, volizione di potenza nell'esercizio di un potere monologico.

In un'opera del 1983 – ristampata nel 1999 –, *Soggetto libertà e diritto*²⁷, Romano affronta la questione della situazione-limite nella triplice direzione della soggettività, della libertà e della giuridicità. La questione della lotta impegna nel ripristino della responsabilità di coesistere in una libertà-con e non in una libertà-da, che costituisce invece una liberazione totale dall'altro, da ogni soggetto, nel tentativo di affermare se stesso (il medesimo fenomeno è evidente nel potere proveniente da un gruppo, da una società o da uno Stato o complesso di Stati). Liberarsi dall'alterità è l'effetto di una chiusura dogmatica alla *Urnorm*, sostituita da una *Grundnorm* che permane autoreferenzialmente nel principio, invece di distanziarsene, aprendosi alla esistenza col principio. Significa anche assenza della dialettica identità, uguaglianza, differenza, a vantaggio dell'assolutizzazione del principio di identità che, sovrastando quello di differenza, archivia l'uguaglianza rendendola formale.

In queste pagine, l'opera di Jaspers diventa il *vinculum* teorico per discutere, in modo estensivo, della questione differenziale tra *norme* e *principi generali del diritto*. Se è autentica l'affermazione che la permanenza nell'uno o nell'altro, in modo totale, significa per Jaspers stesso stabilizzazione in una situazione superficiale e di pura exteriorità, diventa utile ridefinire ermeneuticamente la situazione-limite che impone la riflessione sul fatto che il soggetto non può limitarsi all'osservanza di norme prive del rinvio ai principi universali, né questi possono essere tali da permanere come puro *Geist* (spirito), finalizzato ad una astratta *humanitas*, ad una società utopisticamente perfetta, ad uno Stato solo oniricamente giusto, 'liberato' dal travaglio della finitudine delle norme. Ciò a cui conduce prioritariamente la situazione-limite della lotta è la proiezione verso un modello di dialogicità contaminato e 'sporcato' dall'umano, non mera exteriorità formale, sinonimo di chiusura teorizzata nella *Grundnorm*, se non si pone nella dimensione di apertura, indispensabile per la vita stessa del

²⁷ B. ROMANO, *Soggetto libertà e diritto*, Roma, 1999, p. 51.

diritto, affinché si possa affermare la giuridicità e non una autoreferenzialità normativa.

4. Nella direzione della *situazione-limite*, il diritto può essere considerato in un duplice verso: assolutizzazione del concetto di situazione e legame con il limite. Nel *primo versante*, si può parlare di propulsione ad una forma definita-definitiva, chiusa, esauritiva; nel *secondo versante*, di apertura verso itinerari storico-creativi, mai totalmente ed esaurientemente definiti, che il giurista trasforma in forme, a loro volta, aperte, non dogmatiche. Se il rinvio esplicito è alla denominazione, non semplicemente nominalista di *Grundnorm* e *Urnorm*, la situazione-limite ne diventa elemento complementare; nel primo caso di fronte alle situazioni-limite (lotta, dolore, colpa, morte), l'individuo si esaurisce secondo determinate forme passive-nichiliste determinate; nel secondo, sceglie di trascenderle, 'lottando'.

'Lottare' significa che l'attenzione si sofferma sul concetto di validità del diritto: una norma è valida solo perché ha la forza per affermarsi? La risposta positiva comporterebbe un'autoreferenzialità che, rinviando ad un atto fondativo, umanamente non principale, ricondurrebbe la questione normativa ad un circolo privo di aperture alla soggettività e al suo legame imprescindibile con la realtà. Si innesca qui un processo di consapevolezza che conduce l'uomo a lottare. Non si ha la certezza di una norma valida una volta per tutte, ma la sua validità è sempre posta in discussione ermeneuticamente, attraverso i dubbi che sorgono proprio dalla sua interpretazione, da esigenze che emergono nelle vita di relazione e che *pretendono* di essere riconosciute, in una tensione dialogica che ripercorre il paradigma della lotta come situazione-limite.

Proprio ed unicamente «nella situazione-limite, l'esserci scopre di non essere chiuso e di non potersi chiudere». Nella considerazione della *situazione-limite dell'ingiustizia*, come ibrido assimilabile a quella del dolore, ma trasversale alle altre, l'essere umano scopre che la norma fondamentale – genesi fattuale del

diritto²⁸ – non può essere confinata (*Grundnorm*), ma necessita della reale apertura alla *Urnorm*, attraversata dalla consapevolezza del limite, pur nella sua invalicabilità. Ritornano, a questo proposito, le parole di Jaspers, discusse significativamente da Romano, «ogni deviazione intellettuale verso un lato o verso l'altro è un abbandono dell'esistenza storicamente reale», quindi anche della difficoltà di realizzare concretamente condizioni normative che rinviino alla giuridicità. Se ne deduce che il soggetto, proprio perché non può vivere confinato in una delle due dimensioni – *Grund-/Ur* – coglie che non esiste in un totalitarismo compiuto, né in un'entità priva di storia, ma esercita una soggettività concreta, che esiste la temporalità, rischiando la propria libertà.

La condizione umana non è riducibile ad uno scientismo di fatto, permeato da una certezza tecnica, algoritmica, pervasiva delle relazioni interpersonali. Nelle relazioni giuridiche la '*compiuta definizione di una norma*' può essere solo un'utopia, ma non l'*incipit* dei principi generali che rinviino sempre ad una apertura originaria (*Urnorm*), attraversata dalla situazione-limite della lotta. Per Jaspers si ha che «non è possibile alcun giudizio definitivo sulla lotta, né l'affermazione, né la negazione; ma, poiché l'esserci è anche lotta, l'unico problema è quello di sapere *quando si deve prendere e utilizzare una posizione di potere, quando si deve cedere e sopportare, quando si deve lottare e rischiare*». Ne deriva che il giurista ha il dovere di scegliere tra giusto e ingiusto, tra una concretizzazione del diritto secondo le astrazioni della *Grundnorm* o una realizzazione della normatività sulla base delle possibilità della *Urnorm*.

La chiarificazione del diritto nella *Urnorm*, attraverso la situazione-limite della lotta, induce a pensare, innanzitutto, che il binomio norme/principi non può essere ridotto ad un solo versante; l'uno non può assimilare l'altro, non certo per una sorta di impossibilità di con-fusione, ma perché, solo nella differenziazione, la scissione non costituisce un rinvio ad un circuito chiuso. Il problema non è il passaggio dalle norme ai principi e viceversa, ma la possibilità – una volta teorizzati i principi – di un rinvio all'universale dell'*humanitas*. A questo richiamano sia le norme, sia i principi generali, discussi nella dimensione della *Urnorm* e della

²⁸ ID., *Filosofia del diritto*, cit., pp. 174-176.

Grenzsituation, che portano il giurista a riflettere sui principi universali della *ratio juris*, oltre che su quelli generali di un ordinamento vigente.

5. La *Grundnorm*, considerata nella sua chiusa astrattezza, avvia un'autoreferenza, tale per cui il giurista, rispettato un impegno tecnico ed assolto un dovere programmatico, non si interroga, non compie una ricerca, ma si riduce ad un funzionario esecutivo; nella realtà, invece, non può sfuggire alle contaminazioni delle ingiustizie di un diritto positivizzato, 'sporcatò' dalla ricerca del giusto, non di natura non inferenziale nell'ambito di una coerenza logico-formale all'interno dell'ordinamento. E se – come afferma Romano – le norme chiudono mentre i principi aprono, accogliere secondo 'l'arte ermeneutica del comprendere' rende possibile oltrepassare una stasi nella situazione-limite. Cosa può l'essere umano di fronte al dolore, alla morte, alla lotta, alla colpa, all'ingiustizia legalizzata? Nulla se non avesse davanti a sé, a volte chiara a volte imprecisa e confusa, l'apertura della *Urnorm*, attraverso la lotta che rinvia alla ricerca del giusto nel legale e al principio dialogico che ne consente le concretizzazioni.

Il limite della situazione costituisce l'apertura, la possibilità.

Per Romano, nell'essere umano, nelle sue scelte risiede il rischio ineliminabile del decidere, che non può essere obliato né dalle norme né dai principi generali; la libertà di decidere rimane centrale nel diritto che nasce proprio per la qualità dell'esercizio della libertà in una dimensione di coesistenza in cui la situazione-limite della lotta è il corollario alla *Urnorm*, essenziale per ristabilire l'ordine giusto trasmutando quello ingiusto.

Nella tensione della ricerca del giusto, si presenta quell'attività che non può non essere esercitata come libertà, ma allo stesso tempo non è spiegabile scientificamente e tecnicamente, ma solo realisticamente ed umanamente motivabile. In modo più esplicito, essa si manifesta nelle motivazioni che non sono spiegazioni, perché investono la libertà e non solamente la conoscenza. Decidere significa rischiare e rinviare a conseguenze che cadono nell'inter-soggettività. Decidere significa la contestualità di un chi e di un dove e soprattutto una modalità che, essendo umana, alimenta la possibilità di equivoci: non è utopisticamente perfetta.

Esemplarmemente nel diritto, la sentenza motivata, non 'spiegata', dal magistrato si presenta significativa perché non ha schemi che corrispondono alla tautologia identitaria 'A=A', non assume la cognizione di un rinvio serrato ed esclusivo ad un algoritmo, ad uno paradigma assoluto totalizzante, «estraneo sia alle norme, sia ai principi generali del diritto».

Se si riflette sulla formalizzazione della *Grundnorm* ne deriva che essa è a-storica; ha avuto un passato ed è senza un futuro, 'è stata, mentre il diritto reale è anche storia; è, allo stesso tempo, astratto e concreto, come dimostra la decisione del magistrato. La 'norma fondamentale' (*Grundnorm*) è veicolo di sapere-assoluto, mentre il diritto esperenziale è parziale, mai definitivo, sempre *in fieri* e soprattutto in lotta tra due poli opposti giusto/ingiusto.

Le decisioni, assunte dal legislatore o dal giudice, assolvono sempre alla medesima finalità del comunicare una *motivazione* e non una *spiegazione*. Il giurista acquista progressivamente la consapevolezza che il diritto non può confondersi con una serie di norme tecniche e, se all'inizio della formazione nelle facoltà di giurisprudenza si vorrebbe assumere il convincimento che la giuridicità, alla stregua di quel che si può osservare nel mondo dei viventi non-umani, si nutre di regole nella convinzione che tra l'essere umano e il mondo animale vi siano differenze di gradi e non di qualità, contestualmente emerge la complessità del diritto, che non è di tipo inferenziale, di combinati disposti e rinvii interni ad un ordinamento. Il che sollecita a considerare la convinzione che le regole giuridiche *non* funzionano attraverso una uniformità con il mondo animale, sono regole 'istituite' e non 'trovate'. Nel diritto si sviluppa una complessità di genere qualitativamente diverso.

La decisione può chiamarsi tale solo se è motivata, e non semplicemente spiegata, secondo schemi logico-matematici, e se alcune decisioni possono essere riassunte sotto forma di dati numerici, 'statistici, con effetti sui soggetti, tutte le decisioni che incidono nel profondo delle relazioni interpersonali, sin dal loro inizio, appaiono non inferenziali, ma addirittura possono presentarsi come 'illogiche' sotto il profilo matematico-formale.

Il principio dialogico, prima che quello di ragione, secondo lo spirito dei classici, diventa il luogo della ricerca del giurista, criti-

co nei confronti della teoria monistica del diritto. Emerge, nella prassi, l'inconciliabilità tra la struttura della giuridicità e quella di una normatività deficitaria degli elementi propri alla *Urnorm* e alla situazione-limite.

Certamente, nella situazione-limite, si presenta un dualismo non circolare, il che significa che l'uomo si impegna a superarla, cioè a non lasciarsi chiudere dal recinto di essa (*Grenz*), ma ad impegnarsi in una motivazione esistenziale per il suo superamento, sempre nel convincimento dell'insuperabilità. Matura nella persona la consapevolezza di non poterla definitivamente superare: l'ingiustizia impone il suo superamento nella consapevolezza che è impossibile eliminarla dal mondo; lo stesso vale per la lotta: l'essere umano si troverà sempre davanti ad altri uomini con i quali entra in conflitto, ma è consapevole che nel superamento del conflitto non trova *la soluzione definitiva, monadologicamente chiusa a eventuali futuri conflitti*; il dolore viene superato nell'attesa di altri dolori; la morte con la presa d'atto della sua irreversibilità.

Spiegare perché Kelsen abbia volontariamente omesso dalla sua trattazione del diritto il 'realisticamente umano' l' 'esistenziale' della situazione-limite dell'ingiustizia, significa comprendere anche che l'individuo può scegliere una visione del diritto scientifico-razionalistica. La situazione-limite è ignorata, non certo nel suo particolare aspetto fenomenico, ma nel suo assetto generale attraverso l'oblio del concetto di *humanitas*. La "dottrina pura del diritto" è costituita da una serie di tesi atte a preservare il giurista da impulsi problematici, riducendolo così ad uno 'zoologo metropolitano'²⁹, ad un adattatore, che segue il nudo proceduralismo di *un diritto positivo*³⁰, omettendo il dualismo tra 'norme di diritto positivo' e 'norme di giustizia'³¹, quindi la differenziazione tra *principi generali del diritto validi e rinviati all'interno di un sistema* e *principi generali oltre-sistemici universali*.

Una volta archiviata la questione dell'*humanitas*, cade anche il

²⁹ B. ROMANO, *Il giurista è uno zoologo metropolitano?*, Torino, 2007, ad es. p. 123.

³⁰ H. KELSEN, *Il problema della giustizia*, Torino, 2000, p. 125.

³¹ *Ivi*, p. 9.

riferimento alla normatività aperta al concetto integrale di giuridicità, quindi si va affermando un 'monismo giuridico' come *teoria generale delle norme positive*, priva di qualunque interrogativo sulla '*giustizia dei contenuti delle norme*'.

In questo caso, l'unico terreno che rimane è il rinvio autoreferenziale, 'monosemico' alla *Grundnorm* che si presenta come unica ed escludente, presupposta, lontana dalla *Urnorm* che invece permane nella «'finitezza' della condizione umana» e contestualmente nella «tensione all'«infinito'»³². Proprio questa prospettiva dualista offre allo studioso la capacità di superare l'«obiettivismo del pensiero scientifico», destinato a farsi prassismo tecno-manageriale, secondo uno scientismo che individua nella fattualità contingente il potere sovrano di ogni istituzione.

A conclusione si può affermare che «i problemi del senso e del non senso dell'esistenza umana nel suo complesso»³³ sono integralmente esclusi quando si tende a considerare la 'fattualità del non-umano' come un paradigma situazionistico semplificatore, banalizzante che non vuole trovare elementi differenziatori tra *humanitas* e mondo dei viventi non-umani, assimilando l'esercizio della soggettività, la libertà e l'istituzione della giusta legalità ad un mero risultato della prassi vincente, di stampo bio-macchinale, oggi abbigliata dal potere dei signori della finanza, che usano una legalità strumentale, costruiscono i 'paradisi legali', utili al potenziamento dei 'paradisi fiscali'.

³² E. HUSSERL, *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, cit., p. 335.

³³ *Ivi*, p. 35.